



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 12

Anno 43

6 luglio 2012

N. 116

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2012, N. 8

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2000, N. 29 "DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 29/2000

1. L'articolo 13 della legge regionale 29/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

1. Al fine di determinare l'ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario agli effetti della presentazione della

richiesta di referendum di cui all'articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, la Direzione generale dell'Assemblea prende a riferimento il numero degli elettori quale accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione dell'Assemblea legislativa in carica.”

Art. 2

Disposizione finale

1. I riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella legge regionale 29/2000 sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2012

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Richetti, Mandini, Mazzotti, Corradi, Aimi e Bartolini, oggetto assembleare n. 2816 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 141 del 21 giugno 2012;
- assegnato alla VI Commissione assembleare permanente "Statuto e Regolamento", in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2012 del 27 giugno 2012, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Mario Mazzotti, nominato dalla Commissione in data 20 giugno 2012;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 4 luglio 2012, atto n. 42/2012.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 1

Comma 1

1) il testo dell'articolo 13 della legge regionale 27 ottobre 2000, n. 29 che concerne **Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione**, era il seguente:

«Art. 13

1. Entro dieci giorni dalla conclusione di ogni revisione semestrale delle liste elettorali, a norma del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, ciascun Comune della Regione comunica al Presidente del Consiglio regionale il numero

degli elettori risultanti iscritti nelle liste elettorali.

2. Gli uffici del Consiglio regionale provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, a determinare semestralmente il numero degli elettori della Regione Emilia-Romagna, al fine di determinare a quanto ammonti un cinquantesimo degli elettori stessi.

3. Agli effetti della presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, si fa riferimento all'ultimo calcolo svolto dagli uffici del Consiglio regionale prima della data di pubblicazione della legge di revisione statutaria.»